

BIANCHERI. Non è una interpellanza, è uno schiarimento: se il presidente non lo vuole, io ubbidirò. Però è cosa strana che accada a me di domandare uno schiarimento, e non essere...

PRESIDENTE. Non ho mai concessa la parola per schiarimenti, tuttavolta che domanda me ne fu fatta nel modo ch'ella intende: ed in simile caso pregai sempre gli onorevoli deputati di portarmi la loro domanda per iscritto secondo il regolamento. Me ne appello alla testimonianza di tutti i deputati che domandarono la parola per ottenere semplici schiarimenti dai ministri, com'ella accenna. Io non vi ho ravvisato mai che vere interpellanze, e a mio invito tutti presentarono sempre le loro domande in iscritto.

BIANCHERI. Io mi sottometto all'autorità del presidente...

PRESIDENTE. Ma no! Non dica l'autorità del presidente, dica: le esigenze del regolamento.

BIANCHERI. solo, dico, che sarà una cosa dolorosa per me, che per la prima volta accade a me quello che non è accaduto ad altri!

PRESIDENTE. L'assicuro che questo accade a chiunque si ponga nel suo caso. Ho sempre negata la parola per semplici schiarimenti, così domandata com'ella fa, ed ho sempre pregato quelli che volevano chiedere schiarimenti di presentarli al banco della Presidenza in iscritto.

Questo fu sempre fatto, nè io consentirò mai altrimenti.

BIANCHERI. Se l'onorevole presidente me lo permette, non avrei che a consultare gli Atti per trovare precedenti che sono completamente in opposizione a questo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del disegno di legge per la perequazione provvisoria dell'imposta fondiaria.

La parola è all'onorevole Ballanti per la continuazione del suo discorso.

BALLANTI. Anzitutto riassumerò in poche parole quello che dissi nella seduta di ieri.

Ieri dissi che la questione se l'imposta fosse o no perequata era dubbia, ed era dubbia perchè la sperequazione non rimaneva provata con quel genere di dimostrazione che era stato messo innanzi alla Camera dalla Commissione governativa. Era quindi necessario di porre la questione pregiudiziale, la quale consiste nel sapere se quest'imposta sia o no perequata, poichè non si può procedere ad un sistema di perequazione, fintantochè questo punto di partenza non è ben certo. Quelli che si collocavano sul terreno dei principii negavano la sperequazione; quelli i quali si mettevano sul terreno dei fatti dicevano che l'imposta era sperequata. Io da questo costrutto dedussi la difficoltà del

problema; poichè, se si ritiene l'imposta perequata in rapporto al capitale sborsato dal proprietario, e dall'altro lato l'imposta non è realmente perequata ogni qual volta si considera quest'imposta in ordine ai fondi, facendo astrazione dalla persona, se ne dedusse la formula del problema, che è questa: come si debbano pareggiare queste condizioni dei fondi, senza sperequare la condizione dei proprietari, poichè, volendo mantenere le condizioni dei proprietari eguali, si sarebbe consacrata una sperequazione in rapporto ai fondi.

Ora davanti alla legge esistendo, nel medesimo tempo che i fondi, la proprietà dei cittadini, era necessario sciogliere questo problema, il quale, secondo me, non è stato neppure posto e molto meno discusso dalla Commissione, la quale, tutta occupata a trattare e sciogliere la questione dell'accertamento della rendita effettiva, non l'aveva (lo dirò francamente) nemmeno subodorata.

Proposti i due problemi, l'uno economico e l'altro di critica, prima di vedere che cosa avesse fatto la Commissione, dissi come si era inteso altrove risolvere questi problemi. Dissi che in Francia e in Inghilterra si era partiti da due punti di vista differenti, e come tutte due quelle nazioni, quantunque avessero trovato difficilissimi questi problemi, pure per diverse vie fossero venute ad una approssimativa ripartizione.

Visto adunque quello che avevano fatto le altre nazioni, io debbo oggi esaminare che cosa ha fatto la Commissione. Ecco il punto di tutto quello che dissi ieri, e che non mi pare sia stato così lungo da eccitare sin dal principio segni di disapprovazione da qualcuno.

Tre sistemi, o signori, sono stati messi innanzi per risolvere uno dei problemi, giacchè il primo ed il più difficile non è stato posto, e si può dire, piuttosto che risolto, troncato, e lo proverò.

Questi tre sistemi hanno un punto di partenza comune, hanno un elemento comune di base, uno scopo comune; e benchè l'onorevole ministro ci abbia detto che questi tre sistemi, per diverse vie, sono venuti a uguali risultamenti finali, ciò nonostante, esaminati bene l'economia, i metodi ed i mezzi adoperati per fondere insieme questi tre sistemi, si vede che il risultato finale non è che l'effetto di un amalgama arbitrario e mal digerito.

Il punto di partenza tutti lo sanno; si è partiti senza alcuna discussione dal punto che l'imposta fosse sperequata e che bisognava quindi ripartirla.

L'elemento comune è il censo; e per quanto da una parte siasi presa la popolazione e dall'altra i contratti, e siccome la Commissione era composta in grande maggioranza d'uomini i quali erano versatissimi nelle cose di catasto, e siccome ogni uomo esagera per lo più l'importanza della professione che esercita, quindi sin da principio si credè che nessuna verità, nessuna luce non potesse venire, se non se dai catasti. Lo scopo comune è che si voleva conoscere la rendita effettiva per quindi distribuirvi l'imposta.